REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/88 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 (6), in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/89 (8), i fabbricanti di prodotti ammessi a beneficiare della restituzione alla produzione sono tenuti a comprovare l'origine della fecola o dell'amido nel periodo transitorio coincidente con le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989; che, ai fini di un'efficace gestione del sistema, continua ad essere necessaria l'informazione circa l'origine dell'amido o della fecola; che è necessario completare l'elenco delle informazione che gli Stati membri devono periodicamente comunicare alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2169/86 sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 10*

Oltre alle informazioni previste agli articoli 4 e 8, i fabbricanti sono tenuti a fornire alle competenti autorità la documentazione comprovante l'origine dell'amido o della fecola. »

« *Articolo 11*

Entro tre mesi dalla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il tipo, i quantitativi e l'origine dell'amido o della fecola (granturco, frumento, patate o riso) per i quali è stata pagata la restituzione alla produzione nonché il tipo e i quantitativi di prodotti per la cui fabbricazione sono stati utilizzati l'amido o la fecola. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.
(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(8) GU n. L 205 del 18. 7. 1989, pag. 26.